



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. dr. Luigi Santini | Presidente |
| 2. dr. Angela Quitadamo | Consigliere rel. |
| 3. dr. Vito Savino | Consigliere |

All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 203/2021 RG lavoro

TRA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale
rappr.te p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.to Susanna Mazzaferri
Appellante

E

VESCHI GIUSEPPE, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Tiziano Consoli del Foro di
Ancona
Appellato

Conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11 giugno 2021 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda di Veschi Giuseppe, intesa ad ottenere la rideterminazione dell'importo della pensione cat. VR30037971 liquidatagli dall'Inps il 14 marzo 2011, dunque statuiva che l'Istituto convenuto era incorso in errore nel calcolare la quota dell'emolumento a carico della gestione obbligatoria dipendenti; per l'effetto, condannava l'Inps a corrispondere al ricorrente, al titolo in questione, la somma mensile di euro 1.026,85, nonché le differenze maturate sui ratei già versati a far data dall'1 aprile 2011 sino al 31 dicembre 2020, nella misura di euro 75.495,98, oltre interessi legali e spese di lite.



Avverso tale statuizione l'Inps ha proposto appello, censurando l'errore del Tribunale nell'interpretare la normativa di riferimento, e in modo specifico nel travisare i principi elaborati dalla Corte Costituzionale in tema di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici a contribuzione mista, da liquidarsi ai sensi dell'art. 16 della L.233/90 nella gestione Lavoratori Autonomi, ove conseguibili grazie al prevalente apporto della contribuzione ivi versata. In particolare, l'appellante ha censurato l'errore del primo giudice nel mutuare dalla difesa del ricorrente il criterio di determinazione della retribuzione media settimanale (RMS), sia della Quota A che della Quota B di pensione previste dall'art. 16 l.n.233/90, per la parte inerente alla gestione Lavoratori Dipendenti, dunque nel ritenere che il trattamento pensionistico deteriore lamentato dal ricorrente fosse scaturito dall'applicazione della regola della c.d. elevazione, sancita, per il lavoro in agricoltura, dal terzo comma dell'art. 15 l.n. 153/69 ma esclusa dal successivo quarto comma, in presenza di settimane per le quali risultasse versata ed accreditata contribuzione diversa da quella agricola; ha evidenziato che, viceversa, a base del calcolo era stata posta la regola generale fissata dal primo comma del citato art. 15 l.n.153/69, secondo cui i contributi obbligatori e quelli figurativi per disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, andavano ripartiti in quote uguali tra le settimane costituenti l'anno stesso, in modo da attribuire a ciascuna settimana di iscrizione la cinquantaduesima parte del numero dei contributi complessivamente accreditati per l'anno agrario considerato. L'appellante ha, quindi, sottolineato che la stessa giurisprudenza citata da controparte e richiamata dal Giudice di primo grado non avallasse il criterio di calcolo posto a base della domanda attorea, bensì confermasse la legittimità del calcolo operato da esso Istituto. Infine, l'appellante ha censurato il regime delle spese di lite adottato dal primo giudice, in quanto la novità e la rilevante complessità della questione trattata, suscettibile di interpretazioni diverse, avrebbe in ogni caso giustificato ex art. 91 cpc l'integrale compensazione delle spese di lite. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda attorea.

Veschi Giuseppe ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.

Allo scadere dei termini assegnati per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.

Occorre in primo luogo chiarire che con la sentenza n. 12218 del 3 luglio 2004 la Suprema Corte ha disatteso le istanze di un titolare di pensione di anzianità a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che al pari dell'odierno appellato vantava anche lo svolgimento di attività di lavoro dipendente con relativo versamento di contributi nella corrispondente gestione, e che lamentava l'omessa applicazione del criterio della c.d. "elevazione" o "integrazione" delle giornate



di contribuzione (fino a tre) a copertura delle 52 settimane di calendario dell'anno agrario, fissato dall'art.15, terzo comma, l.n.153/69; ciò in quanto evidentemente l'operatività di detto criterio in concreto avrebbe senz'altro inciso sulla misura del trattamento pensionistico in senso favorevole al titolare.

Ed infatti, la ratio della disposizione in argomento risiede nel garantire, mediante l'elevazione della contribuzione da lavoro dipendente ai fini del calcolo della relativa pensione, il raggiungimento della soglia necessaria alla copertura integrale del periodo di riferimento. In altri termini, "...qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, e cioè non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. **Si tratta di una norma, che introducendo una sorta di contribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica.....**" (così in parte motiva Cass.n.12218/2004 cit.). Peraltro, ai sensi del successivo quarto comma dell'art. 15 in esame, detta disposizione di favore non si applica per le settimane che sono comunque coperte da altra contribuzione.

Muovendo, dunque, dalla considerazione che il terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 contenga disposizioni a garanzia della minima copertura contributiva necessaria al calcolo della pensione, e che il successivo quarto comma escluda l'operatività di tale regola di favore, quando la copertura contributiva minima sia comunque assicurata in altro modo, occorre chiarire la relazione esistente tra tali disposizioni ed i contenuti del precedente primo comma, il quale recita: Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, **si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso** e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

Ebbene, il Collegio non condivide l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe inibita la regola della ripartizione uniforme della contribuzione nell'intero arco dell'anno, ogniquale volta non operi la regola dell'elevazione.

Al contrario, correttamente l'Inps fa presente, e documenta attraverso i propri scritti, di non aver applicato al caso di specie la regola dell'elevazione sancita al terzo comma dell'art.15 l.n.153/69, nondimeno di avere applicato la regola generale sancita al primo comma della normativa in esame, dunque di avere calcolato l'importo della pensione mediante applicazione del criterio della ripartizione uniforme dei contributi accreditati per ciascun anno agrario per il numero, pari a 52, delle settimane costituenti l'anno stesso.



Si tratta, invero, del criterio basilare di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti in agricoltura, laddove la regola dell'“elevazione” ne costituisce una deroga in melius, destinata ad operare in casi particolari ed eventuali, ossia solo qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione; siffatta ipotesi nella specie non si è verificata, dal momento che l'originario ricorrente può vantare il possesso della concorrente, anzi prevalente, contribuzione maturata nella gestione dei Coltivatori Diretti, determinante la sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.

La liquidazione della pensione da parte dell'Inps è, pertanto, corretta, e la misura poco elevata del rateo mensile, cui essa conduce, è imputabile alla circostanza che nella Gestione dei Lavoratori Autonomi l'originario ricorrente può vantare soltanto 11 anni di contribuzione effettiva (dal 2000 al 2011), per avere dapprima lavorato come dipendente sin dal 1977; la scelta di siffatto regime pensionistico ha comportato l'adesione al sistema del cumulo, dettato dall'art. 16 della legge n.133/1990, ed alla relativa disciplina che vede l'importo della pensione determinato dalla somma delle due quote a) e b), in base ai rispettivi criteri di calcolo stabiliti dalle differenti gestioni.

Invero, chiarisce la Suprema Corte nella citata sentenza n. 12218/2004 che l'art.16 della legge n.233/1990 ha introdotto il nuovo sistema di regolamentazione del **cumulo dei periodi assicurativi** - consentito solo se si liquida la pensione nella gestione lavoratori autonomi - mentre l'art. 15 della legge n. 153/69 continua a regolamentare, senza alcun profilo di incompatibilità con la nuova normativa, il regime del **cumulo dei contributi**, al fine di determinare la **misura** della pensione.

Al riguardo, non può l'originario ricorrente ed odierno appellato invocare il principio di “**neutralizzazione**” codificato dall'art. 3, comma ottavo, della legge 26 maggio 1982, n. 297, come inciso dalle sentenze della Corte Costituzionale, altresì richiamate dal Tribunale, in quanto nella specie non ricorre il presupposto giuridico-fattuale che legittima tale richiamo, e che il Giudice delle Leggi fa inequivocabilmente risiedere nella circostanza che l'interessato **abbia già maturato**, nell'ambito della singola gestione, **l'anzianità assicurativa e contributiva minima** per accedere al trattamento pensionistico.

Si legge, infatti, in seno alla parte motiva della sentenza della Corte Costituzionale n.82/2017:“... Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata....(omissis).... 3.2.- Nel solco tracciato dalle pronunce di questa Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, **sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima**, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, **ove tale apporto**



produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879). **Si è precisato che la "neutralizzazione" non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico** (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre 2004, n. 20732).....”

Ebbene, il CTU nominato in questa sede ha risolto il quesito postogli nel senso che l'originario ricorrente alla data del pensionamento aveva un accredito di contribuzione complessivamente pari a n.2109 settimane, e che tale contribuzione, al netto delle 59 settimane accreditate nella gestione dei lavoratori dipendenti nelle ultime 260 settimane precedenti la decorrenza della pensione, sarebbe stato insufficiente al maturare del diritto a pensione.

Alla stregua di quanto riferito innanzi, deve essere escluso che la contribuzione versata dall'originario ricorrente alla Gestione Lavoratori Dipendenti, nelle ultime 260 settimane anteriori alla decorrenza della pensione per cui è causa, sia sopravvenuta al maturare di una minima anzianità assicurativa e contributiva, sufficiente a conseguire detta pensione.

Appare così destituita di fondamento l'affermazione dell'originario ricorrente, in base alla quale se “...non avesse svolto dal 2002 al 2010 l'attività di bracciantato agricolo – omettendone la contribuzione - ma solo quella di CD avrebbe avuto di certo un trattamento pensionistico molto più *vantaggioso*...” (cfr. pag. 6 del ricorso di primo grado), dal momento che il nominato CTU ha chiarito come, al contrario, egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun trattamento pensionistico presso la Gestione Lavoratori Autonomi.

Tanto chiarito, nessun risultato aberrante produce nella sfera patrimoniale dell'appellato il meccanismo, sancito dal primo comma dell'art.15 l.n.153/69 ed applicato dall'Inps, di uniforme ripartizione dei contributi agricoli giornalieri, accreditati in ciascun anno agrario, per il numero di 52 settimane componenti l'anno stesso, onde ricavarne la settimana di contribuzione, dal momento che l'ammontare ridotto del trattamento pensionistico per tale via ottenuto è, come detto innanzi, la naturale conseguenza dell'insufficiente quantità di contributi che l'interessato ha maturato nella sola Gestione CD ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Non ritiene, dunque, il Collegio confortata dal diritto positivo l'affermazione del Tribunale, secondo cui “...se non si dà luogo *al meccanismo dell'elevazione ai sensi del terzo comma del citato art.15*, non si può neppure indebitamente e fittiziamente frazionare la contribuzione versata *per l'intero anno*...”.

Si tratta, viceversa, di due meccanismi autonomi e rispondenti a distinte finalità, dal momento che il criterio sancito al primo comma dell'art.15 l.n.153/69 presiede alla regola generale inerente alle modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di cui è nozione al precedente



art. 14, ed opera indifferentemente, tanto per i contributi agricoli giornalieri obbligatori quanto per quelli figurativi, al solo scopo di realizzarne una distribuzione uniforme nel corso dell'annata agraria, a prescindere dai periodi di tempo in cui si concentri l'attività lavorativa che consente il maturare dei contributi stessi. Si tratta, insomma, di una disposizione legislativa che garantisce l'uniforme distribuzione nel tempo della contribuzione, ad onta del carattere necessariamente stagionale del lavoro e dell'estrema variabilità ed imprevedibilità delle condizioni di relativo svolgimento.

Sotto distinto profilo, il criterio sancito al terzo comma del citato art. 15 riproduce nella specifica materia l'istituto della contribuzione figurativa, a garanzia della copertura contributiva minima dell'intero anno agrario, in ragione dell'esigenza di tutelare i lavoratori del settore agricolo contro il rischio, pur sempre connesso alla variabilità ed incertezza delle condizioni di esercizio dell'attività agricola, di verifica di quegli eventi che possono ridurre sensibilmente le occasioni di lavoro.

Infine, il quarto comma della norma in esame si limita a ribadire il principio generale secondo cui non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione effettiva.

In conclusione, le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 garantiscono rispettivamente nell'anno agrario l'uniforme distribuzione della contribuzione e la copertura contributiva minima, in relazione a possibili eventi impeditivi della prestazione lavorativa, nel mentre il quarto comma sancisce il divieto di coesistenza di contribuzione effettiva e di contribuzione figurativa rispetto al medesimo periodo lavorativo.

Dal diverso ambito di operatività delle distinte disposizioni, e dall'autonoma ratio a ciascuna di esse sottesa, discende che l'applicazione dell'una non è condizionata dall'operatività dell'altra.

Quanto detto innanzi trova conferma nella parte motiva della surrichiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 12218/2004, in seno alla quale si dà atto della piena legittimità dell'operato dell'Inps, che, rispetto alla fattispecie ivi esaminata, nel liquidare la pensione di anzianità ad un lavoratore iscritto alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nondimeno in possesso anche di contributi da lavoro dipendente, quindi nell'effettuare il cumulo, aveva calcolato la retribuzione pensionabile nell'AGO sulla base della contribuzione versata, senza procedere all'integrazione a tre giornate a causa della contemporanea presenza di contribuzione da coltivatore diretto, ma in ogni caso l'aveva ripartita nelle 52 settimane di calendario dell'anno agrario.

Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alle istanze dell'Inps.



La novità e problematicità della questione affrontata, nonché la sua natura squisitamente interpretativa consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da Veschi Giuseppe; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado

Ancona, 14 aprile 2023

Il Consigliere est.

Il Presidente

